

1, Dec. 98

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA "IL FILO DI ARIANNA"

## ARTICOLO 1

## Costituzione

- 1) In data odierna su iniziativa di

- MARCHIORI ROBERTA, nata a Dolo (Ve) il 15.11.64 e residente a Padova, Via Campo-  
longo, 2, c.f. MRC RRT 64S55 D325C;

- STAVRIDIS MARINA, nata a Venezia il 10.05.68 e residente a Lido di Venezia (Ve), Via Nicola Jenson, 40, c.f. STV MRN 68E50 L736C;

- SARTO MARZIA , nata a Mirano (Ve) il 26.09.69 e residente a Spinea (Ve), Via Cattaneo, 22, c.f. SRT MRZ 69P66 F241U;

- GOTTARDO MIRELLA, nata a Venezia (Ve) il 13.07.57 e residente a Mestre (Ve), Via Bembo, 4, c.f. GTT MLL 57L53 L736B;

- TRUCCOLO MONICA, nata a S. Vito al Tagliamento (Pn) il 29.04.63 e residente a Chirignago (Ve), Via Montessori, 28, c.f. TRC MNC 63D69 I403Q;

- SCIPIONATO CARLA, nata a Mira (Ve) il 30.08.45 e residente a Chirignago (Ve), Via della Madonnetta, 13, c.f. SCP CRL 45M70 F229H;

- GATTO ADRIANA, nata a Mira (Ve) il 20.11.49 e residente a Spinea (Ve), Via Torino, 54,  
c.f. GTT DRN 49S60 F229M,

- DALLA BONA ENRICO, nato a Mirano (Ve) il 27.05.50 e residente a Spinea (Ve), Via Torino, 54, c.f. DLL NRC 50E27 F241W.

cittadini italiani viene costituita la

- Associazione Il Filo Di Arianna Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale -

in breve denominata "ASSOCIAZIONE IL FILO DI ARIANNA ONLUS", c.f. 900312023

## ARTICOLO 2

Sede

- 1) L'Associazione ha sede in Chirignago (Ve) Via Montessori, 28.

## ARTICOLO 3

### Oggetto e scopo

1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale nell'ambito della prevenzione, sostegno e cura del disagio psicologico, attraverso:

- la gestione di centri di ascolto per infanzia, preadolescenza, adolescenza e famiglia;
- incontri formativi-informativi rivolti ad insegnanti di ogni ordine e grado, genitori, operatori socio-sanitari, istruttori;
- corsi di psicoprofilassi ostetrica;
- consulenze psicologiche;
- supervisioni;
- relazioni e consulenze per adozioni nazionali ed internazionali;
- psicoterapia.

2) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## ARTICOLO 4

### Patrimonio ed entrate dell'Associazione

01) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

02) Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire 1.000.000.= (un milione).

03) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono e contribuiscono, con contributi ed elargizioni, all'Associazione;

Mirella Polverola  
Sala 2  
Settembre  
Massimo  
Sergio Salvatore Polverola  
Robert Mazzuchini  
Antonio Truccolo

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli eventuali introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

04) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all' Associazione.

05) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

06) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

07) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## ARTICOLO 5

### Fondatori, Soci e Benemeriti

01) Sono aderenti all'Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci dell'Associazione;
- i Benemeriti dell'Associazione;

02) Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

03) Sono Soci dell'Associazione coloro che si associano nel corso della sua esistenza.

04) Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione

Mirko Puccio  
Sergio Zanetti  
Massimo Gatti  
Lorenzo Caccia  
Roberto Mancini  
Lorenzo Truccolo

ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

05) La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

06) L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

07) L'adesione alla Associazione comporta, per i maggiori di età, il diritto al voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

08) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservare Statuto e Regolamenti.

09) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento delle domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

10) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere, con effetto fine mese successivo alla notifica della manifestata volontà, salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso in cui il recesso ha effetto immediato.

11) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenerne le motivazioni.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Rosetta Mazzoni  
Alessio Truccolo

Sergio Sestini  
Moretti  
Sergio Sestini  
Sergio Sestini

Mirella Gattuso  
Z DCLZ

## ARTICOLO 6

### Organi dell'Associazione

01) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

02) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## ARTICOLO 7

### Assemblea

01) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della Associazione stessa.

02) L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la durata dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

- 03) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Aderenti o da due Consiglieri.  
L'Assemblea è sempre convocata nel territorio della provincia di Venezia.
- 04) La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata (lettera senza raccomandazione se il numero degli aventi diritto al voto supera le quaranta unità ma con pubblicazione anche su quotidiano locale), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, almeno 10 giorni prima della adunanza.
- 05) L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 06) In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 07) Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia componente degli organi direttivi.  
Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
- 08) Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei partecipanti.  
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 09) Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di fondi, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
- 10) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impe-

dimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio Direttivo, infine da qualsiasi altro Aderente all'associazione.

## ARTICOLO 8

### Il Consiglio Direttivo

- 01) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto, a scelta dell'Assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente.
- 02) I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- 03) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- 04) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- 05) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  - la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, tra i Consiglieri eletti;
  - l'ammisione all'Associazione di nuovi aderenti;
  - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e rendiconto consuntivo.
- 06) Il Consiglio Direttivo può delegare anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 07) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.  
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

08) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

09) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

11) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

12) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

## ARTICOLO 9

### Il Presidente

01) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

02) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

03) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

04) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, relazionandoli.

## ARTICOLO 10

### Il Vice Presidente

- 01) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### ARTICOLO 11

#### Il Segretario del Consiglio Direttivo

- 01) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 02) Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali e del libro degli aderenti all'Associazione.

### ARTICOLO 12

#### Libri dell'Associazione

- 01) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti nonché il libro degli Aderenti all'Associazione.
- 02) I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le spese per le copie sono a carico del richiedente.

### ARTICOLO 13

#### Il Tesoriere

- 01) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, relazionandoli.

### ARTICOLO 14

#### Collegio dei Revisori dei Conti

- 01) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
- 02) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo.
- 03) Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso, vale quanto già dettato per i membri del Consiglio Direttivo.
- 04) I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell' Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, verificando la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno pareri sui bilanci.

## ARTICOLO 15

### Bilancio consuntivo e preventivo

- 01) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
- 02) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione della Assemblea.
- 03) Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 04) I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Eventuali copie sono a spese del richiedente.

## ARTICOLO 16

### Avanzi di gestione

- 01) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

02) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## ARTICOLO 17

### Scioglimento

01) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## ARTICOLO 18

### Clausola compromissoria

01) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irruale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti.

## ARTICOLO 19

### Legge applicabile

01) Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Chirignago, 01 dicembre 1998

*Roberta Mauder*

*Maria Giordani  
Sergio Riva  
Mirella Gattorno  
Luigia Minicci  
Seppenmoto La C  
Odeheejet*

*Mirella Gattorno*

*Eva De Bas*

Lrs. 25800  
Duecentocinquantotto mille  
conformi al Mod. 23

Registrato a Mestre il 1 DIC. 1996

AI N. .... Serie 3

14149

A. PRIVATI

IL DIRETTORE

